



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI UDINE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>DRIGANI</u> | <u>OLIVIERO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>FABBRO</u> | <u>RENATO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>FIorentIN</u> | <u>FABIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 48/2018
depositato il 07/02/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 97 IMU 2012
contro:
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
CORSO PAOLINO D'AQUILEIA 2 33043 CIVIDALE DEL FRIULI

difeso da:
LOVECCHIO LUIGI
VIA COGNETTI 33 70124 BARI

pronosto dal ricorrente:

difeso da:
MISSONI ANDREA
VIA MANTICA 32/A 33100 UDINE UD

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 48/2018

UDIENZA DEL

10/07/2018 ore 09:00

N° **207/1/18**

PRONUNCIATA IL:

10 luglio 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

31 agosto 2018

Il Segretario

Aldo Pagano



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 7 febbraio 2018, la _____ con sede a Cividale del Friuli-, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Missoni, ha presentato un ricorso al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento, notificato il 27 dicembre 2017 dal Comune di Cividale del Friuli, e riguardante il mancato pagamento della imposta IMU – anno 2012, oltre sanzioni e interessi, per complessivi _____

Il Comune non ha riconosciuto alla contribuente per gli immobili, detenuti in proprietà e utilizzati nel 2012 per accogliere, accudire ed assistere anziani autosufficienti e non autosufficienti, in attuazione di una apposita convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, il diritto all'esenzione, in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p) e dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.M. 200/2012, l'Azienda Pubblica non ha dimostrato di svolgere l'attività istituzionale con modalità non commerciali.

L'Azienda Pubblica ricorrente nel ricorso, dopo aver evidenziato la sua natura di ente pubblico e le modalità non commerciali dello svolgimento negli immobili oggetto di tassazione della propria attività istituzionale, basata su una convenzione stipulata il 14 luglio 2012 con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", che considera l'Azienda ricorrente parte integrante del sistema sanitario pubblico, chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento in rettifica per i seguenti motivi:


- 1) Illegittimità della pretesa avanzata con l'avviso impugnato per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 1, comma 1, lett.p) e comma 2), lett.a) del D.M. 19 novembre 2012 n. 200.

Per prima cosa, la ricorrente ricorda che l'art. 5 del D.Lgs.n. 207 del 2001, prevede

- a) al comma 1, l'obbligo delle *"istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi ..."*
- b) comma 8: *"alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'art. 88, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione"* L'art. 88 del TUIR, prevede che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali, non costituiscono esercizio di attività commerciali.

Si sofferma poi sull'evoluzione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. N. 504 del 1992, evidenziando le differenze tra lo svolgimento dell'attività di assistenza svolta:

- da Aziende pubbliche accreditate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in maniera integrata rispetto al servizio pubblico;



- da altre diverse da quelle precedenti, che non sono accreditate con lo Stato e le regioni. Le prime, fanno parte in pratica delle strutture pubbliche, sono integrate nel sistema sanitario e devono essere considerate attività non economiche e non commerciali, a nulla valendo il fatto che il servizio prestato non viene erogato a titolo gratuito e il contributo non è considerato un corrispettivo, ma una partecipazione alla spesa prevista dall'ordinamento per la copertura da parte del Servizio Sanitario del servizio universale.

La seconda, invece, non fa parte del Servizio sanitario, e la sua attività rientra nell'ambito dell'attività commerciale e come tale assoggettata per gli immobili di proprietà a IMU.

La posizione della Azienda ricorrente trova conferma sia nella Decisione della Commissione Europea del 19 dicembre del 2012 e dal Decreto M.E.F. del 26 giugno 2014, che approva il modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali.

2) Illegittimità della pretesa sanzionatoria:

Per mero scrupolo difensivo, l'Azienda ricorrente ritiene che esistono i motivi per l'applicazione del principio del legittimo affidamento e quindi la non applicazione delle sanzioni e degli interessi moratori, stante la obiettiva condizione di incertezza sulla applicabilità o meno della norma di esenzione dell'IMU.

In data 27 marzo 2018, si è costituito il Comune di Cividale del Friuli, chiedendo che la Commissione respinga il ricorso della
e la condanni al pagamento delle spese processuali.

In primo luogo, il Comune contesta le spiegazioni sollevate dall'Azienda precisando che:

- a) nell'articolo 2 dello Statuto della ricorrente è precisato che l'Azienda "*opera con criteri imprenditoriali, informando le propri attività di gestione a criteri di etica, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio*";
- b) le rette di degenza applicate agli anziani non autosufficienti (pari a 59 euro al giorno, per il 2015) sono determinate in modo da coprire tutti costi afferenti all'attività ricettiva dell'ente, incluse le spese generali;
- c) l'unico costo a carico del servizio sanitario è quello dell'assistenza sanitaria, strettamente intesa;
- d) dal raffronto tra i corrispettivi praticati dalle

nella provincia di Udine, e quelli applicati dalla ASP ricorrente emerge che questi ultimi sono sostanzialmente in linea con i valori di mercato, seppure collocati nella fascia bassa dell'offerta di servizi.



Tale circostanza appare sintomatica della "economicità" del servizio offerto e del tutto irrilevante appare la circostanza che l'attività della Azienda Pubblica sia considerata non commerciale ai fini Ires.

In via subordinata, il Comune evidenzia che nello Statuto dell'Azienda pubblica, all'articolo 5, si prevede che l'oggetto dell'attività è costituito dall'accoglienza di persone *autosufficienti* e non autosufficienti per un totale di *251 posti letto*, dei quali *186* sono riservati ad anziani non autosufficienti: il servizio di accoglienza di soggetti autosufficienti non rientra tra quelli convenzionati, ne consegue la configurabilità commerciale di questa attività, in violazione dell'articolo 7, lett. i), D. Lgs. n. 504/92.

In relazione alla richiesta di non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza di applicazione dell'esenzione, secondo il Comune nessuna forma di legittimo affidamento può tutelare il soggetto che svolge nella medesima struttura sia una attività convenzionata che non convenzionata e comunque la situazione di obiettiva incertezza interpretativa deve essere accertata dal giudice e solo dopo tale accertamento può darsi luogo alla disapplicazione delle sanzioni.

Con riferimento all'istanza cautelare, il Comune di Cividale del Friuli, per prassi consolidata, in presenza di ricorso non procede all'iscrizione a ruolo prima del deposito della sentenza della CTP.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che la decisione sulla controversia si debba basare sulla Decisione C(2012) 9461 del 19.12.2012 della Commissione UE:

che ha stabilito:

- l'incompatibilità della previgente esenzione ICI ex art. 7, lett. i), D.Lgs. n. 504/92, in quanto non rispettosa del divieto comunitario di aiuti di Stato alle imprese;
- la compatibilità, invece, della nuova formulazione dell'art. 7, comma 1, lett.i), del D.Lgs 504 del 1992, come modificato dall'art. 91-bis, comma 1, del D.L. n. 1 del 2012, che esenta dall'IMU gli immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali esclusivamente per svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

che ha fornito i criteri di diritto comunitario in materia, affermando che:

- anche gli enti non commerciali sono suscettibili di essere qualificati come imprese, qualora esercitino una attività economica, volta alla produzione di beni e servizi per il mercato;
- per escludere la violazione del divieto di aiuti di Stato, occorre che l'attività sia esercitata con modalità non economiche;



- con riferimento al settore sanitario, il fatto che l'ente non commerciale abbia stipulato una convenzione con le autorità pubbliche non è sufficiente ad escludere la natura economica delle attività;
- con riferimento alla previsione di esenzione IMU relative alle attività sanitarie, l'esonero si applica a condizione che gli enti facciano parte integrante del servizio sanitario nazionale e il servizio venga svolto a titolo gratuito o dietro di un versamento, che copre una piccola frazione del costo effettivo,.

Dalla documentazione in atti, emerge che la

- opera con criteri imprenditoriali, informando le proprie attività di gestione a criteri di etica, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio (art. 2 dello Statuto);
- le rette di degenza sono determinate per coprire tutti i costi dell'attività ricettiva, incluse le spese generali;
- tutti i costi relativi all'assistenza sanitaria sono coperti dal Servizio Sanitario Regionale;
- le rette applicate dall'ente ricorrente sono in linea con quelle applicate dalle ASP private, anche se si collocano nella fascia bassa;
- l'attività svolta non è indirizzata esclusivamente all'accoglienza di persone non autosufficienti ma vengono accolte, sebbene in misura inferiore, anche persone autosufficienti, non rientranti tra i soggetti coperti dalla convenzione stipulata con facendo venir meno così l'esclusività dell'attività sanitaria richiesta per l'applicazione dell'esenzione dal nuovo art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs n. 504/92, come modificato dall'art. 91-bis, comma 1, del D.L. n. 1 del 2012.


Secondo la Commissione, il fatto che l'ente ricorrente abbia stipulato un convenzione pubblica con a fronte di una situazione come quella sopra rappresentata, non è sufficiente a dimostrare che negli immobili, in cui viene svolta l'attività sanitaria, questa sia svolta con criteri non commerciali.

La Commissione pertanto ritiene dovuta dall'ente ricorrente l'imposta IMU per l'anno 2012.

Con riferimento alla richiesta dell'ente della non applicazione delle sanzioni e degli interessi moratori, la Commissione la accoglie stante l'obiettivo condizione di incertezza sulla applicabilità o meno della norma di esenzione dall'IMU; di conseguenza anche le spese di giudizio vengono compensate.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso, dichiarando:





- dovuta l'imposta IMU per l'anno 2012;
- non dovute le sanzioni e gli interessi di mora.

Spese compensate tra le parti.

Udine, li 10 luglio 2018

IL RELATORE

Renato Fabbro



IL PRESIDENTE

Oliviero Drigani

